

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 562)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1969
(V. Stampato n. 806)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SULLO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO Emilio)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PRETI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 marzo 1969*

Nuove norme per l'attribuzione dell'assegno di studio universitario

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base del numero degli studenti iscritti, in regolare corso di studi, a ciascuna università o istituto di istruzione universitaria, suddivisi tra studenti residenti nella sede dell'ateneo e studenti provenienti da altri comuni, ripartisce per ogni singola sede il fondo destinato dal piano quinquennale della scuola all'assegno di studio universitario per l'anno accademico successivo.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna università o di istituto di istruzione universitaria, sentito il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria, provvede alla ripartizione della somma assegnata tra le facoltà ed i singoli corsi di laurea in proporzione al numero degli studenti regolarmente iscritti a ciascun anno di corso.

Art. 2.

L'attribuzione degli assegni, entro il limite della somma a disposizione di ciascuna facoltà, è effettuata in base a concorso per ogni anno di corso, al quale possono partecipare gli studenti aventi i seguenti requisiti:

a) appartengano a famiglia il cui reddito complessivo netto non superi le lire 1.200.000 annue aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri;

b) abbiano superato gli esami di maturità o di abilitazione;

ovvero abbiano superato entro il 31 agosto almeno due degli esami previsti dal piano di studi per l'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il concorso (o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due), se si iscrivano al secondo anno;

ovvero abbiano completato entro la stessa data del 31 agosto tutti gli esami previsti dai piani di studi degli anni precedenti ed almeno due di quelli previsti dal piano di studi per l'anno anteriore a quello cui si riferisce il concorso (o un solo esame, qualora il piano di studi non ne preveda più di due), se trattasi di studenti che si iscrivono ad anni successivi al secondo.

La graduatoria del concorso è effettuata:

1) per gli studenti che si iscrivano al primo anno di corso in base alla media, cal-

colata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami di maturità o di abilitazione;

2) per gli studenti che si iscrivano al secondo anno di corso in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati in almeno due esami o in uno solo, qualora gli esami prescritti per l'anno siano soltanto due;

3) per gli studenti che si iscrivano ad anni di corsi successivi al secondo, in base alla media, calcolata fino al millesimo, dei voti riportati negli esami superati, a partire dal 1° ottobre dell'anno accademico antecedente all'ultimo frequentato, a completamento del piano di studi dell'anno stesso nonchè in almeno due esami, o in uno solo qualora gli esami prescritti per l'anno siano soltanto due, previsti dal piano di studio per l'anno accademico anteriore a quello cui si riferisce il concorso.

Ai fini del concorso, qualora lo studente abbia superato esami in numero superiore a quello richiesto, sono considerati nel computo della media soltanto i risultati migliori.

A parità di merito l'assegno va conferito allo studente appartenente a famiglia più numerosa e, subordinatamente, allo studente più anziano di età.

Le graduatorie sono approvate dal preside della facoltà.

Art. 3.

Le misure dell'assegno di studio stabilite dall'articolo 1, terzo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 80, in lire 200.000 e lire 360.000 sono elevate rispettivamente a lire 250.000 e lire 500.000. Tali somme saranno corrisposte in due rate semestrali anticipate.

Art. 4.

Le somme eventualmente non utilizzate saranno, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1, assegnate per l'utilizzazione nel corso dello stesso anno accademico in altre facoltà e corsi di laurea.

Qualora la piena utilizzazione nei sensi del precedente comma non sia possibile, le somme eccedenti saranno rimesse a disposizione del Ministero per l'utilizzazione presso altre università, nelle quali, in rapporto al numero degli iscritti, sia più elevato il numero degli studenti, che abbiano titolo per fruire dell'assegno di studio.

Art. 5.

Restano in vigore tutte le disposizioni contenute nella legge 14 febbraio 1963, n. 80, che non siano in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

La presente legge ha efficacia per l'anno accademico in corso alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Restano fermi gli assegni di studio conferiti in conformità della legge 14 febbraio 1963, n. 80. Detti assegni saranno maggiorati in base alla nuova misura stabilita nell'articolo 3 della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, determinata la spesa per il pagamento degli assegni conferiti in base alla normativa di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, sulla base delle domande affluite alle università ed agli istituti di istruzione universitaria entro il termine del 31 dicembre 1968, tenendo conto anche della nuova misura dell'assegno stesso stabilita dall'articolo 3 della presente legge, divide tra le università e gli istituti di istruzione universitaria le somme residue dallo stanziamento di bilancio per l'anno 1969 secondo le norme di cui all'articolo 1 della presente legge.

I consigli di amministrazione delle università e degli istituti di istruzione universitaria ripartiscono, quindi, la somma assegnata a ciascun ateneo tra le facoltà e i singoli corsi di laurea.

Nel limite della somma messa a disposizione per ciascun corso di laurea gli assegni sono conferiti secondo le norme di cui all'articolo 2 della presente legge a studenti

che non abbiano già ottenuto l'assegno per l'anno accademico in corso.

Nella prima applicazione della presente legge il termine del 31 dicembre 1968 per la presentazione della domanda di assegno è prorogato fino al compimento del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7.

All'attribuzione degli assegni, di cui alla presente legge, hanno diritto anche gli studenti delle Accademie di belle arti, che abbiano i requisiti richiesti dall'articolo 2 e che assolvano gli obblighi previsti dal loro particolare piano di studio.

All'assegnazione dei fondi e alla regolamentazione delle attribuzioni degli assegni provvederà il Ministro della pubblica istruzione con apposito regolamento.

Art. 8.

La graduatoria di cui al n. 1) del secondo comma dell'articolo 2 dovrà essere effettuata rapportando la valutazione, effettuata in millesimi per la maturità o l'abilitazione conseguita fino all'anno scolastico 1967-68 compreso, a quella effettuata in sessantesimi per la maturità conseguita negli anni scolastici successivi.

Art. 9.

Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente incrementati di lire 16.550 milioni e lire 22.950 milioni.

Art. 10.

Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 11.550 milioni. La somma di lire 11.550 milioni verrà versata dal fondo

all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1969.

L'annualità da versare al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, è ridotta per l'anno finanziario 1970 di lire 22.950 milioni e la relativa disponibilità viene destinata alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1970.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1969 si provvede quanto a lire 11.550 milioni con le entrate di cui al precedente articolo e quanto a lire 5.000 milioni con riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.